



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Ordinanza del Sindaco

Proposta n. SERVPOMU 4067/2025

Ordinanza. n. **61** del **18/07/2025**

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ MUSICALI NEI PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO A) E B) DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287 E DELLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE. REVOCA O.S. N. 39 DEL 15/5/2025.

IL SINDACO

Premesso che con propria ordinanza n. 39 del 15/5/2025 sono state adottate misure “*per la disciplina temporanea delle attività musicali e della vendita di bevande alcoliche e ulteriori disposizioni per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e di intrattenimento*”;

Ritenuto doversi revocare il predetto atto e adottare un nuovo provvedimento, per le seguenti considerazioni:

- con tale provvedimento alcune fattispecie di regolamentazione temporanea erano state oggetto delle seguenti disposizioni:
 - *Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità sia assoluti che differenziali previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta sia all'interno che all'esterno e quest'ultima solo dal vivo e senza amplificazione “live” e strumenti a percussione e/o similari, è sottoposta ai seguenti limiti orari:*
 - *sia all'interno che all'esterno, nei giorni della settimana da domenica a venerdì non oltre le ore 01:00 del giorno successivo, sabato fino alle ore 02:00 del giorno successivo;*
 - *sultacomunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;*
 - *fanno eccezione i mesi di giugno, luglio e agosto durante i quali potrà osservarsi il seguente orario:*
 - *sia all'interno che all'esterno, nei giorni della settimana da domenica a giovedì non oltre le ore 01:00 del giorno successivo; venerdì e sabato fino alle ore 02:00 del giorno successivo;*
 - *resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01:00 / 02:00 e le ore 07:00 nei giorni di cui sopra, e nell'intervallo compreso tra le ore 14:00 e le ore 17:00;*
- con ricorso assunto al prot. n. 61258 del 14/7/2025, il “Comitato Centro Storico” e altri hanno impugnato innanzi al T.A.R. Sicilia Palermo la citata O.S. n. 39 del 15/5/2025 sotto diversi profili;
- i ricorrenti hanno lamentato, nel merito:
 - l'estensione dei suddetti orari rispetto all'O.S. n. 48 del 31/5/2024 in particolare, con richiamo alla sentenza del TAR di Palermo n. 1936 del 23.07.2014 che aveva già censurato provvedimenti

Ordinanza n. 61 del 18/07/2025 pag. 1/9

precedenti di questa Amministrazione nei quali si estendeva l'orario per la diffusione musicale da parte degli esercizi pubblici e per i concerti dalle ore 01:00 (previste nell'Ordinanza del 2013) sino alle ore 02:00;

- la mancata riduzione del livello musicale a partire dalle 23:00;
- le modalità di limitazione della vendita presso gli esercizi commerciali e gli spazi aperti in genere degli alcolici e superalcolici;
- la riduzione della durata temporale di efficacia del provvedimento impugnato, ad oggi prevista fino al 31 gennaio 2026;

Precisato che col medesimo provvedimento si è inteso adottare misure di contenimento di eventuali eccessi e/o abusi attinenti esclusivamente alle tipologie di esercizi pubblici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della legge n. 287/1991 con esclusione dei locali destinati a trattenimenti o spettacoli di cui alla lettera c) muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S.;

Richiamate le premesse di cui all'O.S. n. 39/2025 che si ripetono e trascrivono di seguito:

- nel Comune di Trapani è presente un considerevole numero di pubblici esercizi e locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che attraggono un rilevante numero di frequentatori e che, pertanto, si registra una forte affermazione della *movida* e dei suoi effetti che possono in alcuni casi tradursi in episodi di disturbo della quiete pubblica, atti di vandalismo e risse;
- tale fenomeno riguarda prevalentemente il Centro storico e talune zone del territorio comunale nelle quali sono attivi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, interessate per consuetudine da fenomeni di aggregazione notturna sia all'interno che all'esterno dei locali per la consumazione di alimenti e bevande. Trattasi di zone caratterizzate da una considerevole presenza di esercizi commerciali che praticano la somministrazione e l'asporto di bevande alcoliche, con conseguente elevato rischio di assembramenti soprattutto di giovanissimi e adolescenti, i quali si intrattengono anche fino alle ore notturne, facendo uso di bevande alcoliche, attratti anche da attività musicali degli esercizi di somministrazione;

Preso atto dell'esito di diverse riunioni tenutesi in Prefettura sullo specifico problema della *movida*, nonché delle indicazioni consolidate nel tempo da parte del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica aventi ad oggetto le problematiche connesse al fenomeno della *movida*, e nelle quali più volte si è convenuto sulla necessità di adottare ordinanze sindacali uniformi includenti oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore da parte degli esercizi commerciali e di somministrazione, nei luoghi pubblici e nei locali con piccoli trattenimenti e non ultimo la necessaria uniformità nei limiti degli orari di intrattenimento musicale;

Considerato che:

- con l'avvento della stagione estiva l'afflusso di turisti e cittadini nelle aree urbane interessate dalla *movida* è notevole e, nell'ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall'Amministrazione Comunale, risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini residenti che hanno diritto al riposo ed alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici e dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale, nel rispetto della normativa vigente ;
- l'abbandono sul suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie e i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o comunque possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

- l'abbandono incontrollato di bottiglie e contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di noncuranza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- tale fenomeno è spesso connesso alla vendita serale e notturna di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e *street food*;

Preso Atto delle ripetute lamentele che numerosi cittadini e villeggianti rivolgono all'Amministrazione comunale in merito ai rumori molesti provocati dalle emissioni sonore provenienti da esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande del territorio comunale, in ore notturne e, in generale in merito alla sicurezza delle aree interessate dalla *movida*;

Appurata la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dalla *movida*, la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e ciò al fine di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dal fenomeno avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico nonché per la sicurezza in generale e, dunque, di adottare idonee contromisure allo scopo di tutelare innanzitutto l'incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e il contenimento delle emissioni sonore;

Rilevato che secondo la normativa vigente l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai può sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che l'art. 6 del D.P.C.M. 1/3/1991 fissa i limiti di accettabilità di esposizione nonché che il territorio del Comune di Trapani alla data odierna è sprovvisto di regolamento acustico e piano di zonizzazione, come previsto dall'art. 6 della Legge 26/10/1995, n. 447;

Dato atto che le presenti disposizioni si applicano agli esercizi di tipo a) e b) di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991;

Considerato necessario e urgente tutelare la salute pubblica dal rischio di inquinamento acustico provocato da emissioni sonore anche a mezzo di amplificatori, provenienti dagli esercizi pubblici che offrono piccoli trattenimenti musicali e che non rispettano i limiti di rumore negli ambienti abitativi (D.P.C.M.14/11/1997);

Ritenuto opportuno limitare/vietare nei locali di pubblico esercizio l'utilizzo di strumenti di emissioni sonore al fine di non arrecare disturbo al riposo degli abitanti, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell'ambito degli orari di cui al presente provvedimento;

Considerato altresì che il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle disposizioni contro l'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere "d", "e", "g" ed "h", e dell'art. 14 della Legge n. 447/1995 e che il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è valore acquisito quale più ampio diritto alla salute;

Ritenuto necessario il contemperamento delle esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini e residenti che hanno diritto al riposo e alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale nel rispetto della normativa vigente;

Vista, altresì, la sentenza della Corte di Cassazione Civile (Sez. III) del 23 maggio 2023, n. 14209 con la quale è stato condannato un Ente locale al risarcimento del danno subito da alcuni residenti a causa delle

immissioni di rumore nelle proprie abitazioni, prodotte dagli avventori degli esercizi commerciali ivi ubicati, nelle sere di fine settimana del periodo estivo;

Richiamate:

- l'Ordinanza Sindacale n. 70 del 11/06/2015, avente per oggetto "Disposizioni a tutela e per la fruibilità della Città di Trapani", che disciplina le modalità, nonché le regole per il contenimento del rumore e dell'inquinamento elettroacustico derivante da qualsivoglia attività;
- le Ordinanze Sindacali n.68 del 29/06/2023, n.145 del 21/12/2023, n.23 del 30/03/2024, n. 48 del 31.5.2024 aventi per oggetto "Ordinanza contingibile e urgente inerente la disciplina delle attività musicali della vendita di bevande alcoliche";

Valutata positivamente l'efficacia di analoghe misure di prevenzione già adottate anche in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche particolarmente in termini di:

- prevenzione nella commissione di reati con l'utilizzo di bottiglie e contenitori in vetro e lattine;
- tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e di rispetto dei beni culturali;

Nelle more dell'approvazione di un Regolamento comunale diretto ad assicurare la coesistenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di intrattenimento nelle aree private e pubbliche nel territorio del Comune di Trapani mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti, diretti e indiretti, sull'ambiente urbano, derivanti dalle manifestazioni pubbliche o private nonché dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del comma 7-ter dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) che attribuisce ai comuni la facoltà di adottare regolamenti nelle materie di cui al comma 5 dello stesso articolo;

Sentiti il Comandante della Polizia Locale e l'Ufficio dell'Avvocatura comunale sull'opportunità di accoglimento delle principali istanze espresse nel corpo del ricorso amministrativo di cui sopra, e sulla necessità di adottare misure di contenimento analoghe a quelle disposte con le ordinanze sindacali precedenti, in linea con quanto statuito dal T.A.R., vietando la diffusione musicale oltre le ore 01:00 - prevedendo la riduzione del livello musicale a partire dalle 23:00 - limitando la vendita presso gli esercizi commerciali e gli spazi aperti in genere degli alcolici a partire dalle ore 23:00;

Visti:

- l'articolo 7 del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 come novellato dal D.L. 23/05/2008, n. 92 convertito con L. 24/07/2008, n. 125;
- l'articolo 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6-bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
- la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 20-10-1995, il D. P. C. M. 14-11-1997, il D.P.C.M. 1/3/1991 e la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 52126/1991;
- l'art. 9, comma 1°, della Legge n. 447/1995, che consente al Sindaco l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti per il temporaneo contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. 8 marzo 1991 n. 57)
- il DPCM 14/11/1997 Valori limite delle sorgenti sonore;
- il DPCM 16/04/1999 n. 215 concernente i limiti massimi di esposizione del rumore e i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento danzante;

- il D.M. 16/03/1998 del Ministro dell'ambiente inerente "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- gli articoli 20, comma 1 e 30, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- la Legge 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 9, 68 e 69 del TULPS;
- l'art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti;
- il Codice penale;

Ravvisata la necessità, urgenza e indifferibilità del presente atto e constatata la propria competenza in materia;

Per quanto in premessa esposto e da ritenersi a seguire riportato:

ORDINA

A) con effetto immediato a fine al prossimo 31 ottobre 2025, in tutto il territorio comunale:

1. Disposizioni sulla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e richiami alla normativa vigente

- 1.1. Dalle ore 23:00 di ogni giorno fino alle ore 06:00 successive, è vietata la vendita e la somministrazione - sia in forma fissa che itinerante, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici.
- 1.2. E' vietata, altresì, la vendita dalle ore 23:00 di ogni giorno fino alle ore 06:00 successive, di bevande alcoliche e analcoliche in bottiglie e contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e Street food. I divieti non si applicano all'interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.
- 1.3. Gli esercenti ai quali si estende il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oggetto del presente atto, sono i seguenti:
 - a) attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma temporanea;
 - b) circoli privati;
 - c) attività artigianali;
 - d) attività di commercio;
 - e) distributori automatici;
- 1.4. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
- 1.5. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui all'art. 5 c.1 lett. d) e all'art. 7 della Legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.
- 1.6. Ai sensi dell'art. 14-ter. della legge 30 marzo 2001, n. 125, chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.
- 1.7. Ai sensi dell'art. 689 del Codice penale, "*chiunque somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chi pone in essere una delle condotte*

di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.”.

2. Disposizioni in materia di attività musicali e di intrattenimento

2.1. Il titolare del pubblico esercizio deve osservare tutte le disposizioni in materia di emissioni acustiche e adottare ogni possibile accorgimento al fine di non disturbare il riposo e la quiete pubblica.

2.2. **Le presenti disposizioni si applicano agli esercizi di tipo a) e b) di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991.** Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità sia assoluti che differenziali previsti dalle norme vigenti a carattere nazionale e locale, la diffusione di musica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta, sia **all'interno che all'esterno e quest'ultima solo dal vivo e senza amplificazione “live” e strumenti a percussione e/o similari**, è sottoposta ai seguenti limiti orari:

- **all'esterno**, nei giorni della settimana **da domenica a mercoledì fino alle ore 24:00, da giovedì a sabato fino alle ore 01:00 del giorno successivo**, mentre **all'interno tutti i giorni fino alle ore 01:00**, comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge;
- **abbassamento del livello sonoro del volume musicale all'esterno a partire dalle ore 23.00**
- fa eccezione la settimana che va dal 12 al 18 agosto durante la quale potrà osservarsi l'orario previsto fino alle ore 02:00;
- resta vietato ogni tipo di diffusione musicale sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana tra le ore 01:00 e le ore 07:00 e nell'intervallo compreso tra le ore 14:00 e le ore 17:00.

2.3. In tutti i casi, lo svolgimento di attività musicale è subordinato:

a) all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del DPR n.227 del 19 ottobre 2011;

b) al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico; l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali. Il rispetto di tali limiti acustici dovrà essere certificato da una relazione fonometrica, ai sensi della Legge n. 447/95 e del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215.

2.4. I pubblici esercizi possono effettuare **piccoli trattenimenti musicali, attività accessoria, complementare e secondaria a quella di somministrazione**, nel rispetto delle norme vigenti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rispetto dei comportamenti di seguito riportati:

a) non potrà essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso;

b) non potrà essere applicato un sovrapprezzo sul costo della consumazione;

c) non potrà essere pubblicizzato quale evento musicale danzante;

d) non potranno essere allestite strutture particolari (luci psichedeliche, palchi, platee, piste da ballo, etc.) nonché realizzare una diversa collocazione delle attrezzature di sosta (tavolini e sedie) né destinare in tutto o in parte gli spazi ad esclusivo o prevalente utilizzo del trattenimento mediante la realizzazione di apposite sale.

2.5. **Le comunicazioni per piccoli trattenimenti musicali, “attività accessoria, complementare e secondaria a quella di somministrazione che restano subordinati all'obbligo di preventiva presentazione della documentazione sull'impatto acustico circa il rispetto dei limiti**, dovranno pervenire al SUAP con le seguenti modalità:

- a) a mezzo pec suap@pec.comune.trapani.it entro e non oltre le ore 11:00 del settimo giorno antecedente l'evento;

- b) tutte le comunicazioni pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione;
- c) per i piccoli intrattenimenti di musica dal vivo all'esterno del locale senza amplificazione e sul suolo pubblico autorizzato, qualora dalle comunicazioni pervenute risultassero nella stessa serata due o più trattenimenti che distino tra loro **meno di 50 metri**, fermo restando il rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della comunicazione, verrà formalizzata comunicazione del SUAP - soltanto in caso di sussistenza di motivi ostativi.

2.6. L'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali non può superare il limite di **30 (trenta)** giornate nell'arco di 365 (trecentosessantacinque) giorni annui, con il vincolo che tra una manifestazione e l'altra trascorrono almeno **7 (sette) giorni** ed il numero degli intrattenimenti effettuati non sia superiore a **4 (quattro)** nello stesso mese, oltre alla serata del 31 dicembre e del sabato di carnevale.

2.7. Gli esercenti titolari di autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico sono tenuti a mantenere il decoro dello spazio pubblico ad essi concesso e/o delle aree limitrofe come previste ed individuate nell'atto concessorio del suolo pubblico, rendendoli costantemente liberi da rifiuti, lattine, bottiglie ed ingombri di qualsiasi genere.

2.8. Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla L. n. 447/95 e dall'articolo 7 bis del D. Lgs n. 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della L. n. 125/2008 e dalle conseguenziali deliberazioni locali, e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 650 e 659 C.P., le violazioni della presente Ordinanza, anche di una singola prescrizione, comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale - sia all'aperto che al chiuso - nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

- a) alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 3 (tre) decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7 (sette), con chiusura dell'esercizio con apposizione dei sigilli;
- b) alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 10 (dieci) decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci) con chiusura dell'esercizio con apposizione dei sigilli;
- c) alla terza violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 30 (trenta) decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per un anno delle concessione per l'occupazione di suolo pubblico, oltre alla sospensione della licenza per giorni 15 (quindici) con chiusura dell'esercizio e apposizione dei sigilli.

3. Sanzioni accessorie

3.1. è sempre disposto il sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature di diffusione sonora e amplificazione ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge 689/81.

3.2. ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nonché la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano all'esercente l'attività commerciale, artigianale o di somministrazione che realizza l'evento, o al suo titolare; non si procede alla confisca in caso di oblazione in misura ridotta.

3.3. ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali, artigianali e/o di somministrazione.

3.4. sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia.

B) L'Ordinanza sindacale n. 39 del 15/5/2025 è revocata.

ONERA

Il Comando della Polizia Municipale ed il SUAP, nonché gli altri Uffici comunali competenti, dell'esecuzione ivi compresa la comunicazione a tutti gli operatori d'interesse oltre alla trasmissione alle Organizzazioni sindacali di categoria aventi sede e/o competenza nel Comune di Trapani.

L'Avvocatura comunale della notifica della presente ordinanza ai sottoscrittori del ricorso di cui in narrativa e al T.A.R. Sicilia Palermo.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al sig. Prefetto di Trapani, al sig. Questore di Trapani, ai locali Comandanti delle strutture territoriali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, per la competenza anche ai fini della sua applicazione ed osservanza.

AVVERTE

Ferme restando le sanzioni amministrative disposte dalla Legge n. 447/95, la violazione della presente Ordinanza è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000, come integrato dall'art. 6 bis della Legge n. 125/2008 e dalle consequenziali deliberazioni locali (**Deliberazione di Giunta Municipale n. 239 dell'8 luglio 2019**), **che prevede la sanzione amministrativa di € 450,00 nonché dalle sanzioni accessorie previste da questa Ordinanza.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Trapani, entro trenta giorni dalla pubblicazione, nonché ricorso al TAR Sicilia entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi giorni.

Trapani, li 18/07/2025

IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO
(Ignazio Bacile)

BACILE IGNAZIO

IL SINDACO
TRANCHIDA GIACOMO
(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 18/07/2025



